

Sentenza n. 18041/2024 pubbl. il 26/11/2024

RG n.

Repert. n. 19613/2024 del 27/11/2024

Sentenza n. cronol. 12309/2024 del 26/11/2024



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
XVII SEZIONE CIVILE

in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario Paola Giardina, ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. _____ del R.G.A.C.C. _____ e
vertente:

TRA

C.F. _____ e

C.F. _____, con domicilio eletto in Roma presso lo studio
dell'avvocato _____ che li difende per procura in calce all'atto di
opposizione _____

OPPONENTI

CONTRO

_____ C.F. _____ in persona del legale rappresentante p.t.,
con domicilio telematico eletto e difesa dall'avv. _____ per procura
in calce alla comparsa di costituzione del

OPPOSTA

OGGETTO: contratti bancari.

CONCLUSIONI: come da verbale di udienza dell'.

**ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE**

Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato,
_____ proponevano opposizione al decreto
ingiuntivo n. _____ emesso dal Tribunale di Roma in data _____
nella causa NRG _____ con il quale era stato loro ingiunto, in solido, di
pagare in favore di _____, la somma di € _____, oltre interessi e spese
della procedura.

Il credito ingiunto traeva origine dalla sottoscrizione, in data _____, di un
contratto di finanziamento con la _____, e precisamente



il finanziamento n. _____ (cfr. doc 6 fascicolo monitorio), rimborsato solo parzialmente rispetto alle rate pattuite.

Con l'opposizione gli opposenti lamentavano un difetto di prova nella titolarità del credito per omessa dimostrazione dell'avvenuta incorporazione per fusione della _____, società erogante il finanziamento, con la _____ società creditrice in monitorio e una concessione irresponsabile del credito con violazione dell'obbligo imposto all'art. 124 bis TUB.

Resisteva la Banca chiedendo il rigetto dell'opposizione, infondata e non provata, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.

Ciò premesso in fatto, va in funzione dirimente chiarito che il rito in esame è volto esclusivamente a confermare o meno l'esistenza e/o la validità del credito posto a base della domanda di ingiunzione.

Il decreto ingiuntivo è, infatti, un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato, la cui opposizione apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali, anche riguardo al regime degli oneri allegatori e probatori.

Il diritto del creditore opposto - formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore - deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza o persistenza dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo.

Nella presente fase, a cognizione piena, dunque il creditore è tenuto a provare solo il fondamento del suo diritto, allegando prova scritta del credito, mentre il debitore opponente, è tenuto a provare il fatto modificativo, impeditivo o estintivo dell'altrui pretesa.

La posizione sostanziale di convenuto dell'opponente, dunque, impone allo stesso di contestare il diritto vantato dall'opposto in modo puntuale.

Tanto premesso, per quanto sopra illustrato, la domanda di revoca del decreto opposto non può essere accolta.

Gli opposenti, gravati dall'onere di provare i fatti estintivi o modificativi dell'obbligazione insorta a seguito della stipula del contratto di finanziamento, non hanno negato né la sottoscrizione del contratto, né l'accreditamento delle somme, né il mancato rimborso, rimettendo la propria opposizione a circostanze sconfessate *per tabulas* o non meritevoli di accoglimento.

Nello specifico, sull'asserito difetto di titolarità del credito ingiunto è in atti (cfr. *all. 2 fasc. monitorio*) l'atto di fusione per incorporazione Rep.N _____ Racc.



N. del , mediante il quale la comparente banca è subentrata, senza soluzione di continuità, in tutti i rapporti, attivi e passivi, facenti capo alla incorporate , atto ad efficacia erga omnes in virtù della iscrizione di detta fusione nel Registro delle Imprese di .

(cfr. all. 8 fasc. monitorio)

Quanto alla sussistenza del credito, sebbene non sia contestata né la stipula del contratto di prestito personale, né l'avvenuta erogazione della somma, né il parziale mancato rimborso del finanziamento, l'opposta ha assolto la prova del fatto costitutivo della propria pretesa creditoria con il deposito del contratto di finanziamento, della lista di movimenti certificata e del piano di ammortamento fin dalla fase monitoria. (cfr. doc 5, 6 e 7 fasc. monitorio)

Il contratto in atti, poi, contiene l'indicazione analitica dell'ammontare del finanziamento e delle relative modalità, ovvero riferisce il numero, gli importi e la scadenza delle singole rate, il TAEG, l'indicazione delle garanzie richieste e delle coperture assicurative; presenta altresì i requisiti richiesti dalla legge a pena di nullità, ovvero la descrizione del tipo di contratto e l'importo finanziato; tutte le condizioni contrattuali sono, inoltre, validamente e specificamente sottoscritte.

Tanto basta per il rigetto dell'eccezione.

Quanto alla doglianza relativa alla omessa valutazione del merito creditizio con riferimento all'art. 124-bis, comma primo, TUB, e la conseguente responsabilità della Banca nell'erogazione del finanziamento con condanna al risarcimento dei danni da procurato sovraindebitamento, si osserva che l'art.124-bis del TU.B. è inserito dall'art. 1 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, nel Titolo VI, Capo II, disciplinante il credito ai consumatori ed impone al finanziatore di procedere preventivamente alla verifica della sostenibilità del finanziamento attraverso le informazioni ricevute dal consumatore o, in mancanza, avvalendosi di banche dati pertinenti.

Tale obbligo di *responsible lending* è imposto nei contratti di credito al consumo allo scopo di garantire un elevato livello di protezione dei consumatori.

In tale ottica, la tutela del consumatore deve essere assicurata, oltre che dalla qualità e quantità di informazioni a lui fornite, anche dalla predisposizione di appositi rimedi civilistici da attivare nel caso in cui, per effetto di un abusivo finanziamento (in quanto erogato in assenza di una corretta valutazione del



merito creditizio), versati in condizioni di sovraindebitamento, o comunque non sia più capace di far fronte ai propri debiti (così la Corte di Giustizia Europea con la sentenza del 2014, causa c-565/12).

Anche l'art. 124, comma 5, T.U.B., strettamente connesso all'articolo in discorso, fa riferimento al credito al consumo, stabilendo che gli intermediari e i finanziatori *"forniscono al consumatore chiarimenti adeguati, in modo che questi possa valutare se il contratto di credito proposto sia adatto alle sue esigenze e alla sua situazione finanziaria, eventualmente illustrando le informazioni precontrattuali che devono essere fornite"*.

Circostanze che nel caso di specie appaiono rispettate.

Ed invero all'atto del finanziamento, di euro _____), richiesto dagli attori per l'acquisto di un autoveicolo, fu previsto un piano di rimborso mensile in 72 rate cadauna di euro _____), impegno che fu garantito dal coobbligato _____).

L'opponente _____) al tempo della concessione del finanziamento era titolare di un contratto di lavoro dipendente con stipendio mensile di euro _____), era nubile ed abitava con i propri genitori e aveva usufruito, in favore della concessionaria del credito, della garanzia offerta dal _____) di lei fratello anch'esso celibe, coabitante con i genitori e titolare di autonomo reddito di euro 1.100,00 mensili derivante a sua volta da un ulteriore contratto di lavoro dipendente.

Gli oppositori hanno prodotto una visura CRIF (cfr. *doc 3 in memoria istruttoria n. 2 parte opponente*) attestante la presenza di altri finanziamenti, parte rimborsati anticipatamente e altri in corso con altri istituti di credito o finanziarie, il cui importo complessivo, pari ad euro _____) mensili, non era tale da rendere eccessivamente onerosa o impossibile la restituzione della rata a quel tempo pattuita (euro _____)) per l'acquisto di un autoveicolo.

E ciò anche alla luce della situazione personale familiare e lavorativa di cui godevano gli oppositori (euro _____) + euro _____) mensili, senza spese di affitto o di mantenimento prole)

Tali circostanze, documentali, consentivano la discrezionale scelta di concedere il finanziamento in esame, escludendo, come preteso dagli oppositori nella loro ricostruzione, una condotta in capo alla finanziaria contraria alla buona fede e/o posta in violazione degli specifici obblighi di diligenza normativamente



Sentenza n. cronol. 12309/2024 del 26/11/2024
previsti a carico del finanziatore stesso per proteggere il cliente consumatore
dal ricorso a un credito esorbitante le proprie capacità di rimborso.

Tanto basta per il rigetto dell'opposizione.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura in
dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente
pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, sull'opposizione
proposta avverso il decreto ingiuntivo n. _____ emesso dal Tribunale di
Roma in dat: _____ nella causa NRG _____ rigetta l'opposizione e
conferma il decreto ingiuntivo;

Condanna parte opponente alla refusione, in favore di parte opposta, delle
spese processuali del presente giudizio che liquida in complessivi
per compensi professionali oltre IVA e CPA e spese generali.

Così deciso in Roma il 26 novembre 2024

Il GOP

Dott.ssa Paola Giardina

